

Oggetto: comunicazione di vendita di liquidazione (L. R. 22/2000 art. 2).

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
per conto della ditta \_\_\_\_\_  
con sede a \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_  
comunica che dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
nei locali siti in Villa d'Ogna in \_\_\_\_\_  
procederà ad effettuare una vendita di liquidazione per il motivo e nel rispetto  
delle dichiarazioni seguenti:

- a) cessazione dell'attività commerciale (durata massima 13 settimane quindi cessazione delle autorizzazioni di abilitazioni all'attività di vendita al dettaglio):
  1. allega indicazione, della comunicazione di cessazione di attività per gli esercizi di vicinato,
  2. per un periodo di almeno sei mesi successivi alla vendita di liquidazione, non aprirà un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali,
  3. la cessazione dell'attività non avviene per cessione tra aziende controllate o collegate, quali definite dall'articolo 2359 del Codice Civile,
- b) trasferimento dell'azienda (durata massima 13 settimane quindi cessazione delle autorizzazioni di abilitazioni all'attività di vendita al dettaglio negli stessi locali):
  1. per un periodo di almeno sei mesi successivi alla vendita di liquidazione, non aprirà un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali,
  2. riporta indicazione dell'atto registrato cui consegue il trasferimento,
- c) trasferimento dell'azienda in altro locale (durata massima 13 settimane quindi cessazione delle autorizzazioni di abilitazioni all'attività di vendita al dettaglio negli stessi locali):
  1. riporta indicazione della comunicazione di trasferimento per gli esercizi di vicinato,
- d) trasformazione o rinnovo dei locali (esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria od ordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle norme vigenti),
  1. durata massima 6 settimane,
  2. sempre praticabili nei mesi di febbraio e agosto,
  3. vietato dal 25 novembre al 31 dicembre,

4. vietato nei 30 giorni antecedenti i saldi invernali (che si svolgono dal 7 gennaio di ogni anno o il giorno feriale successivo qualora tale giornata dovesse coincidere con la domenica o altra festività) ed i saldi estivi (che si svolgono dal primo sabato del mese di luglio),
5. comunicazione al comune ove ha sede l'esercizio almeno quindici giorni prima della data di inizio,
6. chiusura dell'esercizio per un periodo pari a un terzo della durata della vendita di liquidazione e, comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria, la chiusura dell'esercizio avverrà dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ,
7. in possesso del seguente titolo abilitativo ai lavori previsto dalle leggi edilizie \_\_\_\_\_ ,
8. trattasi di rinnovo di minore entità (ad esempio tinteggiatura delle pareti, sostituzione di arredi, riparazione o sostituzione di impianti) consistente in (descrizione dell'intervento):

---



---



---

Dall'inizio delle vendite di liquidazione, non introdurrà nei locali e nelle pertinenze dell'esercizio di vendita merci del genere di quelle offerte in vendita di liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito.

Le merci offerte in vendita saranno le seguenti:

|            |                |
|------------|----------------|
| tipo _____ | quantità _____ |
| tipo _____ | quantità _____ |
| tipo _____ | quantità _____ |
| tipo _____ | quantità _____ |
| tipo _____ | quantità _____ |
| tipo _____ | quantità _____ |
| tipo _____ | quantità _____ |
| tipo _____ | quantità _____ |
| tipo _____ | quantità _____ |
| tipo _____ | quantità _____ |
| tipo _____ | quantità _____ |
| tipo _____ | quantità _____ |
| tipo _____ | quantità _____ |
| tipo _____ | quantità _____ |
| tipo _____ | quantità _____ |
| tipo _____ | quantità _____ |
| tipo _____ | quantità _____ |
| tipo _____ | quantità _____ |
| tipo _____ | quantità _____ |
| tipo _____ | quantità _____ |
| tipo _____ | quantità _____ |
| tipo _____ | quantità _____ |

\_\_\_\_\_ li

in fede \_\_\_\_\_

**Art. 5 (L. R. 22/2000)**

*Informazione e tutela del consumatore.*

1. Nelle vendite straordinarie devono essere esposti:

a) lo sconto o il ribasso effettuato espresso in percentuale;

b) il prezzo normale di vendita barrato;

c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso, indicato in cifra fissa.

2. I messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.

3. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono contenere gli estremi delle comunicazioni al comune quando previste dalla presente legge.

4. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono indicare la durata esatta della vendita stessa.

5. L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita.

6. L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo.

7. Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere fisicamente separate in modo chiaro e inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite straordinarie, sempre che ciò possa essere fatto in modo inequivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.

8. Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all'esaurimento delle scorte. A tal fine i quantitativi disponibili delle predette merci devono essere comunicati al comune contestualmente alle altre comunicazioni sopra previste.

9. L'eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.

10. Nel corso di vendite straordinarie il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.

11. Nelle vendite straordinarie di cui alla presente legge è vietato l'uso della dizione «Vendite fallimentari» come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali, e simili, anche come termine di paragone.